SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2270)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUZZI, MEZZAPESA, ACCILI, FORNI, FALLUCCHI, BARIN, BOGGIO, GRAZIOLI, LONGO, DEL NERO, JERVOLINO RUSSO, DE ZAN, SCHIANO, D'AMICO, BOMPIANI, SPITELLA, FAEDO, LOMBARDI, COLOMBO Vittorino (L.) e RUMOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1983

Provvedimenti per la riforma degli ordinamenti della scuola materna, elementare e media

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare vuole avere il significato di un contributo — aperto al confronto e a tutte le opportune integrazioni — alla discussione in atto nella società e particolarmente fra gli operatori scolastici intorno alla riforma degli ordinamenti della scuola elementare, anche in relazione alla scuola materna e media per le connessioni e le ragioni di continuità educativa esistenti fra i tre tipi di scuola.

Le particolari circostanze politiche che caratterizzano il tempo in cui si dà corso all'iniziativa, mentre ne rendono assai problematico l'esito, possono giustificare talune perplessità circa il suo valore politico.

Tuttavia si possono considerare in proposito almeno due ragioni, non solo formali, che motivano il disegno di legge anche nelle attuali circostanze garantendone la credibilità.

Qualunque sia l'esito della presente legislatura esiste infatti una naturale continuità nell'elaborazione legislativa nel senso soprattutto dello studio e del libero confronto all'interno del Parlamento e nella società.

Inoltre, i lavori, ormai ad uno stato avanzato, della commissione ministeriale istituita in data 14 maggio 1981 per l'elaborazione di una proposta di riforma dei programmi della scuola elementare richiamano alla considerazione dell'urgenza di procedere a talune adeguazioni dell'ordinamento istituzionale della scuola di base tali da consentire ai nuovi programmi didattici di sviluppare in pienezza il loro potenziale di innovazione educativo-didattica.

D'altra parte la valutazione, sostanzialmente positiva e con larga convergenza fra i Gruppi politici, che le Commissioni permanenti pubblica istruzione del Senato e della Camera hanno compiuto, a seguito di un approfondito dibattito, a proposito del documento « a medio termine » elaborato dalla citata commissione, a conclusione della prima fase dei suoi lavori, costituisce di per

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

sè un riferimento autorevole a cui il disegno di legge si ispira ampiamente soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dei problemi emergenti.

Il disegno di legge inoltre recepisce, nello spirito e nella sostanza dei contenuti, l'elaborazione culturale e gli orientamenti operativi risultanti da una realistica valutazione delle possibilità, nell'attuale situazione, della « scuola di base » — intendendo con questo termine la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media ciascuna nella sua identità e specificità — indicando soluzioni praticabili nella generalità delle istituzioni scolastiche, su tutto il territorio nazionale.

Intorno alle soluzioni proposte, rilevabili attraverso l'esame degli articoli, si riscontra un vasto e significativo consenso di cui danno testimonianza i documenti, le pubblicazioni e i numerosi convegni delle organizzazioni professionali e sindacali della scuola elementare e materna, in modo più particolare, l'Associazione italiana maestri cattolici (vedi documento approvato dal consiglio nazionale del 29-30 gennaio 1983) e la Federazione sindacati scuola università ricerca della Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL (documento programmatico per il rinnovo del contratto di lavoro del personale della scuola per il triennio 1982-1984).

Il disegno di legge non ha la pretesa di una riforma globale, ma si muove piuttosto secondo criteri di più immediata praticità con il carattere di « provvedimenti urgenti » a sviluppo delle innovazioni introdotte con le leggi n. 820 del 1971 e n. 517 del 1977.

Questa sua più limitata finalizzazione non conferisce tuttavia al disegno di legge un carattere pragmatistico, in senso riduttivo o episodico, tale da privarlo di un autentico significato riformistico.

In realtà, il disegno di legge si colloca in una prospettiva di riforma che si qualifica già nel primo articolo per la proposta di un « sistema formativo di base », articolato su tre tipi di scuola ma di cui si afferma la « continuità educativa » resa praticamente attuabile mediante momenti istituzionali di confronto e di collaborazione fra i docenti delle tre scuole soprattutto per quanto concerne la programmazione educativa e la progettazione didattica.

La scelta a favore della « generalizzazione » della frequenza della scuola materna (e non a favore della sua obbligatorietà) giustifica la normativa rivolta a garantire condizioni di stabilità anche economica alle scuole materne autonome, autorizzate, che contribuiscono in larga parte, unitamente alla scuola materna statale e a quella comunale, ad assicurare, a parità di condizioni, il « servizio pubblico » della scuola per l'infanzia nell'arco di età 3, 4 e 5 anni.

La ridefinizione delle finalità generali della scuola elementare e soprattutto l'individuazione delle procedure di elaborazione e delle materie che i programmi ministeriali devono definire, oltre che le norme per una loro verificabilità, consentono di rilevare la novità istituzionale in cui si colloca la nuova scuola elementare in relazione al carattere pluralistico della società, alla laicità dello Stato democratico, ai valori etici e politico-sociali affermati dalla Costituzione repubblicana, alla concezione moderna della funzione educativo-scolastica. Con ciò si intende anche superare, a prescindere dalle implicazioni di ordine costituzionale, le note difficoltà insorte, a proposito dell'elaborazione di nuovi programmi didattici, per la persistenza, fra gli ordinamenti della scuola elementare, di norme che sono in evidente contrasto con la Costituzione.

Le importanti innovazioni che si vorrebbero introdurre con il presente disegno di legge a proposito del « tempo scolastico » e della « pluralità » dei docenti trovano ampie ragioni nelle risultanze dell'esperienza innovativa sviluppatasi nella scuola elementare particolarmente nell'ultimo decennio.

Il prolungamento dell'orario scolastico trova infatti la sua prima ragione nel maggiore impegno educativo-didattico richiesto attualmente alla scuola elementare per corrispondere alle esigenze educative del fanciullo nel nostro campo.

L'orario di 24 ore settimanali di attività didattica, praticato attualmente, non è ritenuto adeguato per lo sviluppo curricolare dei programmi di insegnamento e ne è con-

ferma l'esperienza più diffusa — scuole integrate e scuole a tempo pieno — a prescindere dalla sperimentazione delle « scuole a tempo pieno » per le quali valgono considerazioni di ordine diverso.

Va notato che ciò non deve essere considerato, come erroneamente è stato fatto, in relazione con quelle particolari esigenze sociali derivanti dalle situazioni ambientali (lavoro delle madri; grandi centri urbani o industriali) ma con esigenze propriamente didattiche, attinenti cioè l'ambito educativo-scolastico e quindi i processi di apprendimento formativo.

La « pluralità » degli insegnanti per lo stesso gruppo di alunni, da attuarsi particolarmente nel secondo ciclo, risponde ad un criterio didattico che, avvalendosi della programmazione collegiale e di una progettazione didattica di tipo curricolare, consiglia una diversa articolazione del lavoro scolastico per ambiti educativi, con carattere interdisciplinare secondo un'esigenza di più rispondente qualificazione di contenuti e di processi di apprendimento.

L'unità educativa della scuola elementare — che ne costituisce un carattere insopprimibile — dovrebbe comunque essere assicurata dalla corresponsabilità dei docenti e dalla collegialità del lavoro di progettazione didattica.

In coincidenza con il grave fenomeno di denatalità si manifestano, particolarmente nella scuola di base, eccedenze di personale docente e disponibilità di strutture che occorrerà valutare nella loro possibilità di programmazione.

Applicando pertanto razionali criteri di programmazione degli interventi, contestualmente con il sistematico impegno per un aggiornamento dei docenti basato sulla loro responsabilizzazione professionale, si può ritenere che le riforme di ordinamento qui proposte siano attuabili nei limiti della spesa attuale.

Per queste ragioni si può fondatamente sostenere che trattasi di riqualificare la spesa attuale secondo finalità di progresso qualitativo della scuola, per cui alla copertura dell'onere si ritiene di poter provvedere con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SISTEMA SCOLASTICO DI BASE

Art. 1.

(Formazione scolastica di base)

La scuola materna, la scuola elementare e la scuola media costituiscono un sistema scolastico unitario di base finalizzato all'educazione fondamentale dell'uomo e del cittadino.

A tal fine ciascuna delle tre scuole è ordinata in modo da assicurare la continuità educativa soprattutto per quanto riguarda i programmi nazionali, la programmazione educativa, i criteri di valutazione, i passaggi dall'una all'altra scuola, l'organizzazione dei servizi e la distribuzione territoriale.

Art. 2.

(Coordinamento tra scuola materna, elementare e media)

Il consiglio scolastico distrettuale al fine di assicurare le condizioni organizzative più idonee per la realizzazione della continuità educativa di cui al secondo comma dell'articolo 1 promuove annualmente una conferenza della scuola dell'educazione di base alla quale intervengono i dirigenti e i docenti delle scuole materne, elementari e medie del distretto oltre ai rappresentanti dei genitori degli alunni eletti nei consigli di circolo e di istituto. Alla conferenza partecipano inoltre i dirigenti, i docenti e le rappresentanze dei genitori delle scuole non statali operanti nel distretto.

La conferenza approva raccomandazioni e proposte che vengono indirizzate al consiglio scolastico distrettuale, a quello provinciale e ai consigli di circolo o di istituto secondo le rispettive competenze.

I consigli di circolo e di istituto e i collegi dei docenti delle scuole che, operando

nella stessa località, accolgono in successione i medesimi alunni si convocano a cura dei dirigenti scolastici rispettivi, nel corso dell'anno scolastico, in riunioni comuni per discutere i problemi relativi all'impostazone e alla realizzazione della programmazione educativa.

TITOLO II

SCUOLA ELEMENTARE

Art. 3.

(*Finalità*)

La scuola elementare contribuisce a realizzare, per i fanciulli in età dai sei agli undici anni, le finalità educative e sociali dell'istruzione obbligatoria e gratuita in collaborazione con la famiglia e in continuità educativa con la scuola materna e media.

Ha durata quinquennale ed è articolata in due cicli didattici.

Art. 4.

(*Programmi*)

L'insegnamento nella scuola elementare è regolato dai programmi nazionali che vengono adeguati per ciascuna classe o gruppo di classi dalla programmazione educativa di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 5.

(*Programmi nazionali*)

I programmi nazionali definiscono:

a) gli obiettivi di formazione generale secondo i princìpi affermati dalla Costituzione, tenute presenti le indicazioni della ricerca psico-pedagogica sull'esperienza educativa riferita ai problemi dell'età dai sei agli undici anni;

b) gli ambiti disciplinari in cui si articola l'attività didattica al fine di assicurare

lo sviluppo di ogni alunno secondo le sue personali possibilità;

c) la prescrizione di contenuti e le indicazioni didattico-metodologiche nonchè le forme di integrazione ritenute necessarie al processo formativo-scolastico.

Art. 6.

(*Formulazione e verifica dei programmi nazionali*)

I programmi nazionali sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Gli stessi sono sottoposti a revisione periodica e comunque non oltre dieci anni al fine di adeguarli ai risultati dell'esperienza educativo-scolastica, alle acquisizioni delle scienze psico-pedagogiche e alle esigenze educative derivanti dai mutamenti sociali.

A questo fine il Ministro della pubblica istruzione nomina una commissione permanente di esperti e di operatori scolastici, scelti su una rosa di nomi indicati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con il compito di promuovere, avvalendosi della collaborazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e degli ispettori tecnici, verifiche sistematiche sull'applicazione e sulla rispondenza dei programmi vigenti, interessando a tal fine, in primo luogo, i collegi docenti.

La commissione riferisce annualmente al Ministro sulle risultanze del proprio lavoro. Gli atti relativi sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

(*Programmazione educativa*)

La programmazione educativa, di competenza del collegio dei docenti, realizza l'adeguamento dei programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, per agevolare l'attuazione del diritto allo studio in favore di tutti gli alunni e per promuovere rapporti di interazione con la cultura locale

e con la comunità sociale e civile in cui la scuola opera.

L'attività di programmazione educativa tiene conto delle proposte formulate dai consigli di interclasse in ordine alle esigenze educative e didattiche, dei criteri generali espressi dal consiglio di circolo sull'organizzazione e il funzionamento della scuola, e comprende la formulazione di obiettivi e l'elaborazione di progetti didattici per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 8.

(*Piano annuale di attività scolastica*)

Per realizzare la programmazione educativa e comunque in accordo con gli obiettivi da essa individuati, il collegio dei docenti elabora, nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni, il piano annuale di attività scolastica, riguardante:

l'orario settimanale delle lezioni;

il coordinamento delle attività integrative anche in riferimento agli alunni portatori di *handicap*;

gli eventuali insegnamenti speciali;

le attività extrascolastiche per quanto interferisce con l'attività didattica;

l'organizzazione generale del lavoro scolastico compresi i criteri per l'utilizzazione del personale docente.

Il piano annuale di attività scolastica viene definito entro il 30 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei programmi di lavoro didattico formulati per le singole classi o per gruppi di classi, dei criteri generali espressi dal consiglio di circolo nell'ambito delle sue attribuzioni, dell'organizzazione dei servizi e delle risorse effettivamente disponibili.

Il piano può essere articolato e differenziato per plessi scolastici dello stesso circolo quando vi siano ragioni di opportunità riconosciute dal collegio dei docenti su cui il consiglio di circolo abbia espresso parere favorevole.

Art. 9.

(*Programmi di lavoro didattico*)

I programmi di lavoro didattico sono elaborati dagli insegnanti per singole classi o per gruppi di classi, nell'ambito della programmazione educativa e con il coordinamento realizzato dal consiglio di interclasse.

Per l'elaborazione dei programmi di lavoro didattico gli insegnanti si avvalgono della libertà d'insegnamento loro garantita nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, realizzando tutte le forme di collaborazione e di partecipazione alla gestione collegiale proprie della comunità scolastica.

Art. 10.

(*Orario settimanale delle lezioni*)

L'orario settimanale delle lezioni è stabilito per tutte le scuole in ventotto ore.

Ore aggiuntive sino a raggiungere un massimo di trenta ore settimanali possono essere stabilite in relazione al piano delle attività educativo-didattiche del circolo o del plesso di cui all'articolo precedente.

Le eventuali ore aggiuntive di cui al comma precedente sono obbligatorie per tutti gli alunni e fanno parte integrante della programmazione curricolare.

Qualora l'orario settimanale sia stabilito in trenta ore può essere previsto un giorno di vacanza oltre la domenica.

L'orario delle lezioni può essere variato tra il primo e il secondo ciclo e si applica nello stesso modo a tutte le classi del circolo o del plesso.

La sperimentazione di ordinamenti didattici che comportino un orario settimanale superiore alle trenta ore è consentita alle condizioni e per la durata che devono essere determinate nel decreto ministeriale di approvazione del progetto di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Il tempo necessario per l'eventuale servizio di mensa deve in tutti i casi essere considerato in aggiunta a quello previsto per l'attività didattica.

I comuni e gli enti territoriali, per le attribuzioni stabilite dalla legge, sono tenuti a predisporre i servizi necessari per assicurare alle scuole elementari del territorio le necessarie condizioni di funzionalità.

Art. 11.

(*Servizio degli insegnanti*)

L'orario di servizio degli insegnanti è di ventiquattro ore settimanali da svolgersi secondo il piano delle attività educativo-didattiche del circolo o del plesso, approvato dal collegio dei docenti ai sensi del precedente articolo 8. Ad esse si aggiungono nell'anno scolastico duecentodieci ore complessive di attività non didattica.

Il servizio comprende:

l'attività didattica nella classe o gruppo di classi o di alunni;

l'attività di programmazione educativo-didattica;

l'attività di aggiornamento;

la partecipazione alle riunioni del consiglio di interclasse e al collegio docenti.

L'attività didattica si svolge per classi o per gruppi di alunni di classi diverse.

Gli insegnanti in numero di due o tre sono assegnati a una o più classi in relazione al piano delle attività educativo-didattiche del circolo o del plesso. Essi rispondono collegialmente della classe o del gruppo di alunni ad essi affidato, elaborano la valutazione collegiale dei singoli alunni e sottoscrivono tutti gli atti amministrativi relativi.

La continuità didattica è assicurata con gli stessi insegnanti, di regola, per la durata di un intero ciclo.

Art. 12.

(*Applicazione del nuovo orario*)

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 decorre a partire da dodici mesi

dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque dall'inizio dell'anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con sua ordinanza i criteri e le modalità per l'elaborazione di piani provinciali di attuazione sulla base di una ricognizione, distretto per distretto, delle disponibilità di organico, della situazione dell'edilizia e dei servizi, delle condizioni di funzionalità delle singole scuole.

I consigli scolastici distrettuali, tenute presenti le disposizioni ministeriali, sulla base delle proposte dei circoli didattici approvate dai consigli di circolo, sentiti i collegi dei docenti e i consigli di interclasse, approvano una proposta di progetto di attuazione del nuovo orario per i circoli del distretto che può prevedere soluzioni differenziate fra i vari circoli e un'attuazione graduale, in relazione alle condizioni delle singole scuole.

Il consiglio scolastico provinciale esprime un parere sulle proposte di ciascun distretto avendo presenti le esigenze del coordinamento provinciale.

Il provveditore agli studi approva con suo decreto e rende esecutivo per ogni circolo il nuovo orario settimanale.

Art. 13.

(*Valutazione degli alunni*)

L'articolo 4 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti della classe sono tenuti ad effettuare le proprie osservazioni e le necessarie rilevazioni sui livelli di apprendimento e sul comportamento di ogni alunno.

Gli elementi raccolti e i giudizi desunti saranno utilizzati per compilare la scheda personale dell'alunno, nella quale figureranno, a scadenza trimestrale, le valutazioni analitiche relative al rendimento, alla partecipazione, alla maturazione raggiunti dall'alunno stesso nelle discipline di insegnamento e nelle attività educative.

Per ciascuna valutazione trimestrale viene data informazione ai genitori dell'alunno.

Gli elementi delle valutazioni trimestrali costituiscono la base per la formulazione del giudizio conclusivo di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio conclusivo sono documentati con apposito attestato ».

Art. 14.

(*Conclusione del corso elementare*)

Il corso elementare si conclude con un attestato di frequenza rilasciato dalla direzione didattica, accompagnato da una valutazione complessiva della maturità e dei livelli di profitto raggiunti dall'alunno e da quelle indicazioni ritenute utili per la continuità degli interventi educativi nel successivo corso di scuola media.

La valutazione è fatta dagli insegnanti di classe, viene notificata ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci ed è trasmessa, in copia, alla scuola media presso la quale l'alunno si iscrive.

Art. 15.

(*Libri di testo*)

È consentita, ad integrazione di quanto disposto con l'articolo 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517, l'adozione di libri di testo per specifiche aree disciplinari.

Art. 16.

(*Aggiornamento del personale docente*)

A cura dei collegi dei docenti e con la possibilità di attuare iniziative comuni a più circoli o per tutto il distretto, in collaborazione con gli IRRSAE e con gli ispettori tecnici, sono promosse iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente al fine di approfondire lo studio delle innovazioni relative alla riforma dei programmi nazionali e degli ordinamenti di cui alla presente legge.

TITOLO III

NORME PER LA SCUOLA MATERNA

Art. 17.

(Generalizzazione delle frequenza della scuola materna)

La frequenza della scuola materna è assicurate a tutti i bambini in età dai tre ai cinque anni dalla scuola materna statale, dalle scuole materne comunali e dalle scuole materne autonome promosse da istituzioni, enti, associazioni e privati.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni di durata almeno quinquennale con le scuole promosse da istituzioni, enti, associazioni e da privati che ne facciano richiesta, al fine di contribuire finanziariamente alle spese di funzionamento e di retribuzione del personale docente e non docente.

A tutti i bambini frequentanti la scuola materna, indipendentemente dal tipo di scuola frequentata, si applicano le norme che regolano il diritto allo studio.

Art. 18.

(Scuole materne convenzionate)

Le scuole materne convenzionate, fatta salva la loro autonomia culturale e didattico-educativa, uniformano i loro ordinamenti ai princìpi essenziali della normativa della scuola materna statale.

Le modalità di reclutamento del personale e il relativo trattamento economico e normativo devono essere conformi ai vigenti contratti collettivi di lavoro.

I direttori didattici della scuola materna statale o i direttori didattici della scuola elementare competenti per territorio, ove

non siano istituite le direzioni didattiche della scuola materna statale, esercitano sulle scuole materne comunali e convenzionate le attribuzioni stabilite dalla legislazione vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione esercita la vigilanza amministrativa sulle scuole materne convenzionate relativamente all'uso dei fondi derivanti dalla convenzione.

Art. 19.

(*Istituzione delle direzioni didattiche di scuola materna statale*)

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, nel triennio 1984-1986, duecento posti di direttore didattico in prova della scuola materna statale da assegnare al ruolo organico nazionale di cui all'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

Conseguentemente con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite duecento direzioni didattiche di scuola materna statale assegnando a ciascuna di esse non meno di trenta e non più di quaranta sezioni.

Nello stesso decreto è determinato l'organico del personale non docente per le qualifiche di segretario e di applicato.

Nel procedere all'istituzione delle direzioni didattiche di scuola materna statale il Ministro della pubblica istruzione considera la situazione numerica delle sezioni di scuola materna statale in ciascuna provincia, la distribuzione territoriale delle medesime e le condizioni di funzionalità organizzativa e didattica dei circoli didattici, tenuto conto della delimitazione settoriale dei distretti scolastici e dei rapporti con la scuola elementare e media. Dove non sia praticabile un raggruppamento funzionale delle sezioni di scuola materna statale, le sezioni continuano a far parte delle direzioni didattiche di scuola elementare ai sensi della legislazione vigente. Il numero delle sezioni e degli insegnanti ad esse preposti concorre per determinare l'organico del circolo a tutti gli effetti.

Art. 20.

(*Orario di servizio degli insegnanti*)

L'orario di servizio degli insegnanti della scuola materna statale è di venticinque ore settimanali da svolgersi secondo il piano delle attività educativo-didattiche del circolo o del plesso approvato dal collegio dei docenti.

Ad esso si aggiungono nell'anno scolastico duecentodieci ore complessive di attività non didattica.

L'orario di servizio comprende:

l'attività didattica nella sezione o gruppo di sezioni o di alunni;

l'attività di programmazione educativo-didattica;

l'attività di aggiornamento;

la partecipazione alle riunioni del consiglio di intersezione o del collegio dei docenti.

L'attività didattica si svolge per sezioni o per gruppo di sezioni. Ad ogni sezione sono assegnati due insegnanti. Essi rispondono collegialmente della sezione e ne sottoscrivono gli atti relativi.

Qualora siano assegnati alla sezione alunni portatori di *handicap*, l'attività didattica si avvale di un insegnante di sostegno alle condizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 21

(*Organi collegiali*)

Sono istituiti presso ogni circolo di scuola materna statale:

il consiglio di intersezione;

il collegio dei docenti;

il consiglio di circolo.

Si estendono alla scuola materna statale in quanto applicabili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

TITOLO IV

COMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 22.

(*Conclusione del corso di scuola media*)

Il corso di scuola media si conclude con l'esame di licenza per il conseguimento dell'attestato di compimento dell'obbligo scolastico.

Per gli alunni portatori di *handicap* le prove di esame sono adeguate alle personali esigenze sulla base del programma effettivamente svolto.

L'attestato, che ha valore legale a tutti gli effetti di legge, è accompagnato da un certificato che contenga gli elementi di valutazione educativa, forniti dal consiglio di classe, deducibili dal profilo e dal comportamento dell'alunno.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

(*Copertura finanziaria*)

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nell'ambito dei normali stanziamenti di bilancio.